

**DMEA/EFR/03/2022**

**DETERMINAZIONE 4 APRILE 2022**

**VERIFICA DELL'AGGIORNAMENTO DELLE REGOLE TECNICHE PER L'ACCESSO AL SERVIZIO DI VALORIZZAZIONE E INCENTIVAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA CONDIVISA PER L'AUTOCONSUMO E DELLE MODALITÀ DI PROFILAZIONE DEI DATI DI MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEFINITE DAL GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A. AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE 318/2020/R/EEL**

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE MERCATI ENERGIA ALL'INGROSSO  
E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE  
DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

**VISTI:**

- la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2018 (di seguito: direttiva 2018/2001);
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 31 dicembre 2009, n. 196 (di seguito: legge 196/09);
- il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, coordinato con la legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 8 (di seguito: decreto-legge 162/19);
- il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 (di seguito: decreto-legge 34/20);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (di seguito: decreto legislativo 192/05);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 (di seguito: decreto legislativo 49/14);
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (di seguito: decreto legislativo 102/14);
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (di seguito: decreto legislativo 199/21);
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 (di seguito: decreto legislativo 210/21);
- il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (di seguito: DPR 412/93);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 16 settembre 2020 (di seguito: decreto ministeriale 16 settembre 2020);
- gli articoli 1117 e 1117bis del Codice Civile;

- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 12 dicembre 2013, 578/2013/R/eel, e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Sistemi Semplici di Produzione e Consumo o TISSPC);
- la deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2020, 318/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 318/2020/R/eel), e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2020, 581/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 581/2020/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 22 marzo 2022, 120/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 120/2022/R/eel);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 1 aprile 2020, 112/2020/R/eel, e le relative osservazioni pervenute;
- la determinazione del Direttore della Direzione Mercati Energia all’Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell’Autorità 10 dicembre 2020, DMEA/EFR/6/2020 (di seguito: determinazione DMEA/EFR/6/2020);
- il Codice di rete di Terna S.p.A. (di seguito: Terna);
- la lettera del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (di seguito anche: GSE) del 24 marzo 2022, prot. Autorità 12945 del 25 marzo 2022 (di seguito: lettera del 24 marzo 2022).

**CONSIDERATO CHE:**

- la direttiva 2018/2001 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili definisce:
  - l’autoconsumatore di energia rinnovabile come un cliente finale che, operando in propri siti situati entro confini definiti o, se consentito da uno Stato membro, in altri siti, produce energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo e che può immagazzinare o vendere energia elettrica rinnovabile autoprodotta purché, per un autoconsumatore di energia rinnovabile diverso dai nuclei familiari, tali attività non costituiscano l’attività commerciale o professionale principale;
  - gli autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente come un gruppo di almeno due autoconsumatori di energia rinnovabile di cui al precedente alinea che agiscono collettivamente e si trovano nello stesso edificio o condominio;
  - la comunità di energia rinnovabile come un soggetto giuridico:
    - a) che, conformemente al diritto nazionale applicabile, si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, è autonomo ed è effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che appartengono e sono sviluppati dal medesimo soggetto giuridico;
    - b) i cui azionisti o membri sono persone fisiche, piccole o medie imprese (di seguito: PMI) o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali;
    - c) il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari;

- l'articolo 21 della direttiva 2018/2001 prevede, in particolare e per quanto qui rileva, che gli Stati membri provvedano affinché i consumatori siano autorizzati a divenire autoconsumatori di energia rinnovabile e che questi ultimi, individualmente o attraverso aggregatori, siano autorizzati a:
  - produrre energia elettrica rinnovabile, anche per il proprio consumo, immagazzinare e vendere le eccedenze di produzione di energia elettrica rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile, cessioni a fornitori di energia elettrica e accordi per scambi tra pari. In relazione all'energia elettrica proveniente dalla rete che consumano o a quella che vi immettono, gli autoconsumatori di energia rinnovabile non sono soggetti a procedure e oneri discriminatori o sproporzionati e oneri di rete che non tengano conto dei costi, mentre, in relazione all'energia elettrica autoprodotta da fonti rinnovabili che rimane nella propria disponibilità, gli autoconsumatori di energia rinnovabile non sono soggetti a procedure discriminatorie o sproporzionate né a oneri o tariffe;
  - installare e gestire sistemi di accumulo dell'energia elettrica abbinati a impianti di produzione di energia elettrica rinnovabile a fini di autoconsumo senza essere soggetti ad alcun duplice onere, comprese le tariffe di rete per l'energia elettrica immagazzinata che rimane nella propria disponibilità;
  - mantenere i propri diritti e obblighi in quanto clienti finali;
  - ricevere una remunerazione, eventualmente anche mediante regimi di sostegno, per l'energia elettrica rinnovabile autoprodotta che immettono nella rete, che corrisponda al valore di mercato di tale energia elettrica e possa tener conto del proprio valore a lungo termine per la rete elettrica, l'ambiente e la società;
- l'articolo 21, comma 6, della direttiva 2018/2001 prevede che gli Stati membri istituiscano un quadro favorevole alla promozione e agevolazione dello sviluppo dell'autoconsumo di energia elettrica rinnovabile sulla base di una valutazione delle barriere ingiustificate esistenti per l'autoconsumo di energia elettrica rinnovabile, nonché del potenziale di quest'ultimo;
- l'articolo 22 della direttiva 2018/2001, relativo alle comunità di energia rinnovabile, prevede, tra l'altro, che gli Stati membri assicurino che i clienti finali abbiano il diritto a partecipare a comunità di energia rinnovabile, mantenendo i propri diritti o doveri in qualità di clienti finali e senza essere soggetti a condizioni o procedure ingiustificate o discriminatorie che ne impedirebbero la partecipazione a una comunità di energia rinnovabile, a condizione che, con riferimento alle imprese private, la propria partecipazione non costituisca l'attività commerciale o professionale principale;
- l'articolo 22, comma 2, della direttiva 2018/2001 prevede che gli Stati membri assicurino che le comunità di energia rinnovabile abbiano il diritto di:
  - produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia elettrica rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile;
  - scambiare, all'interno della medesima comunità, l'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute da tale comunità produttrice/consumatrice di energia elettrica rinnovabile, fatti salvi gli altri

- requisiti previsti e il mantenimento dei diritti e degli obblighi dei membri della comunità produttrice/consumatrice di energia elettrica rinnovabile come clienti finali;
- accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica, direttamente o mediante aggregazione, in modo non discriminatorio;
  - l'articolo 22, comma 4, della direttiva 2018/2001 prevede che gli Stati membri forniscano un quadro di sostegno, atto a promuovere e agevolare lo sviluppo di energia rinnovabile, che garantisca, tra l'altro che:
    - siano eliminati gli ostacoli normativi e amministrativi ingiustificati per le comunità di energia rinnovabile;
    - il gestore di rete competente cooperi con le comunità di energia rinnovabile per facilitare i trasferimenti di energia elettrica all'interno delle comunità di energia rinnovabile;
    - le comunità di energia rinnovabile siano soggette a procedure eque, proporzionate e trasparenti, in particolare quelle di registrazione e di concessione di licenze, e a oneri di rete che tengano conto dei costi, nonché ai pertinenti oneri, prelievi e imposte, garantendo che contribuiscano in modo adeguato, equo ed equilibrato alla ripartizione generale dei costi del sistema in linea con una trasparente analisi costi-benefici delle risorse energetiche distribuite realizzata dalle Autorità nazionali competenti;
    - siano disponibili norme per assicurare il trattamento equo e non discriminatorio dei consumatori che partecipano a una comunità di energia rinnovabile;
  - l'articolo 22, comma 7, della direttiva 2018/2001 prevede che gli Stati membri tengano conto delle specificità delle comunità di energia rinnovabile quando elaborano regimi di sostegno, al fine di consentire loro di competere alla pari con altri partecipanti al mercato per l'ottenimento di un sostegno.

**CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 42bis del decreto-legge 162/19 ha introdotto una disciplina transitoria per l'attuazione degli articoli 21 e 22 della direttiva 2018/2001;
- tale disciplina transitoria era finalizzata all'acquisizione di elementi utili al completo recepimento della direttiva 2018/2001 e non lo sostituisce, in quanto, tra l'altro, è limitata nel tempo e nell'ambito di applicazione;
- l'articolo 42bis del decreto-legge 162/19 definisce, in particolare, le modalità e le condizioni a cui è consentito, in via transitoria, attivare l'autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili ovvero realizzare comunità di energia rinnovabile;
- l'articolo 42bis del decreto-legge 162/19 prevede, tra l'altro, che i clienti finali si associno per diventare autoconsumatori di energia rinnovabile, ovvero per realizzare comunità di energia rinnovabile, nel rispetto delle seguenti condizioni:
  - nel caso di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, i soggetti diversi dai nuclei familiari siano associati nel solo caso in cui le attività di produzione e scambio dell'energia elettrica non costituiscano l'attività commerciale o professionale principale;

- nel caso di comunità di energia rinnovabile, gli azionisti o membri siano persone fisiche, PMI, enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e industriale principale;
- l'obiettivo principale dell'associazione, di cui al precedente alinea, sia fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui opera la comunità, piuttosto che profitti finanziari;
- la partecipazione alle comunità di energia rinnovabile sia aperta a tutti i clienti finali, in particolare i clienti finali domestici, ubicati nel perimetro di seguito specificato, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili;
- i soggetti partecipanti a una delle due precedenti configurazioni (comunità di energia rinnovabile ovvero autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente) producano energia elettrica destinata al proprio consumo con impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza complessiva non superiore a 200 kW, entrati in esercizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto-legge 162/19 (1 marzo 2020) e, come inizialmente previsto, entro i 60 giorni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento di recepimento della direttiva 2018/2001 (l'articolo 8, comma 2, e l'articolo 32, comma 4, del decreto legislativo 199/21 hanno, *de facto*, prorogato la medesima scadenza);
- i soggetti partecipanti condividano l'energia elettrica prodotta utilizzando la rete di distribuzione esistente. L'energia elettrica condivisa è pari al minimo, in ciascun periodo orario, tra l'energia elettrica prodotta e immessa in rete dagli impianti alimentati da fonti rinnovabili e l'energia elettrica prelevata dall'insieme dei clienti finali associati;
- l'energia elettrica sia condivisa per l'autoconsumo istantaneo, che può avvenire anche attraverso sistemi di accumulo;
- l'energia elettrica prelevata dalla rete con obbligo di connessione di terzi, ivi inclusa quella oggetto di condivisione, sia assoggettata alle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema;
- nel caso di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, i medesimi devono trovarsi nello stesso edificio o condominio;
- nel caso di comunità energetiche rinnovabili, i punti di prelievo dei clienti finali e i punti di immissione degli impianti di produzione alimentanti da fonti rinnovabili siano ubicati su reti elettriche in bassa tensione sottese, alla data di creazione dell'associazione, alla medesima cabina di trasformazione media/bassa tensione (cabina secondaria);
- con riferimento ai clienti finali associati in una delle precedenti configurazioni, l'articolo 42bis del decreto-legge 162/19 prevede che i medesimi clienti finali:
  - mantengano i propri diritti di cliente finale, ivi incluso quello di scegliere la propria società di vendita;

- possano recedere in ogni momento dalla configurazione cui partecipano, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati;
- regolino i rapporti tramite un contratto di diritto privato che tenga conto di quanto riportato nei precedenti alinea e che individui univocamente un soggetto delegato, responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa. I clienti finali partecipanti possono, inoltre, demandare a tale soggetto la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso le società di vendita e il GSE;
- l'articolo 42bis, comma 8, del decreto-legge 162/19 prevede che l'Autorità adotti i provvedimenti necessari a garantire l'immediata attuazione di quanto previsto dal medesimo articolo e che la medesima Autorità:
  - adotti i provvedimenti necessari affinché i gestori di rete cooperino per consentire, con modalità quanto più possibile semplificate, l'attuazione delle disposizioni previste dal medesimo articolo 42bis, con particolare riferimento alle modalità con le quali sono rese disponibili le misure dell'energia elettrica condivisa;
  - individui, anche in via forfetaria, il valore delle componenti tariffarie disciplinate in via regolata, nonché di quelle connesse al costo della materia prima energia elettrica, che non risultano tecnicamente applicabili all'energia elettrica condivisa, in quanto energia elettrica istantaneamente autoconsumata nella medesima porzione di rete di bassa tensione e, per tale ragione, equiparabile all'autoconsumo fisico in situ;
  - provveda affinché sia istituito un sistema di monitoraggio continuo delle configurazioni realizzate in attuazione del medesimo articolo 42bis; in tale ambito, sviluppi scenari di evoluzione dell'energia elettrica soggetta al pagamento di tali oneri e delle diverse componenti tariffarie tenendo conto delle possibili traiettorie di crescita delle configurazioni di autoconsumo, rilevabili dall'attività di monitoraggio, e dell'evoluzione del fabbisogno complessivo delle diverse componenti. Per tali finalità l'Autorità può avvalersi delle società del gruppo GSE;
  - individui modalità per favorire la partecipazione diretta dei Comuni e delle Pubbliche Amministrazioni alle comunità di energia rinnovabile;
- infine, l'articolo 42bis, comma 9, del decreto-legge 162/19 prevede che il Ministro dello Sviluppo Economico individui una tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni di cui ai precedenti punti, prevedendo, in particolare, che:
  - la tariffa incentivante sia erogata dal GSE e sia volta a premiare l'autoconsumo istantaneo e l'utilizzo dei sistemi di accumulo;
  - il meccanismo sia realizzato tenendo conto dei principi di semplificazione e di facilità di accesso e preveda un sistema di reportistica e di monitoraggio dei flussi economici ed energetici a cura del GSE, allo scopo di acquisire elementi utili per la riforma generale del meccanismo dello scambio sul posto, da operare nell'ambito del recepimento della direttiva 2018/2001;

- la tariffa incentivante sia erogata per un periodo massimo di fruizione e sia modulata tra le diverse configurazioni incentivabili per garantire la redditività degli investimenti;
- il meccanismo sia realizzato tenendo conto dell'equilibrio complessivo degli oneri in bolletta e della necessità di non incrementare i costi tendenziali rispetto a quelli dei meccanismi vigenti;
- sia previsto un unico conguaglio, composto dalle erogazioni derivanti dalla regolazione dell'Autorità e dalla tariffa incentivante;
- con riferimento alle disposizioni normative previste dall'articolo 42bis, comma 9, del decreto-legge 162/09, il decreto ministeriale 16 settembre 2020 ha individuato le tariffe incentivanti per la remunerazione degli impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili facenti parte delle configurazioni sperimentali di autoconsumo collettivo e comunità energetiche rinnovabili.

**CONSIDERATO CHE:**

- l'Autorità, con la deliberazione 318/2020/R/eel e il relativo Allegato A, ha dato attuazione alle disposizioni normative previste dall'articolo 42bis, comma 8, del decreto-legge 162/19, definendo la Regolazione delle partite economiche relative all'energia elettrica condivisa da un gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente in edifici e condomini oppure condivisa in una comunità di energia rinnovabile (Allegato A alla medesima deliberazione 318/2020/R/eel);
- per quanto rileva ai fini del presente provvedimento, l'Allegato A alla deliberazione 318/2020/R/eel:
  - all'articolo 1, comma 1.1, lettera a), ha definito l'autoconsumatore di energia rinnovabile come un cliente finale che, operando in propri siti ubicati entro confini definiti, produce energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo e può immagazzinare o vendere energia elettrica rinnovabile autoprodotta purché, per un autoconsumatore di energia rinnovabile diverso dai nuclei familiari, tali attività non costituiscano l'attività commerciale o professionale principale. L'impianto di produzione dell'autoconsumatore di energia rinnovabile può essere di proprietà di un soggetto terzo e/o gestito da un soggetto terzo, purché il soggetto terzo sia soggetto alle istruzioni dell'autoconsumatore di energia rinnovabile. L'autoconsumatore di energia rinnovabile può realizzare, in autonomia o congiuntamente a un produttore terzo, una configurazione di Sistema Efficiente di Utenza (SEU) o di Altro Sistema di Autoproduzione (ASAP) ai sensi del TISSPC, nel rispetto delle relative definizioni;
  - all'articolo 1, comma 1.1, lettera c), ha definito la comunità di energia rinnovabile, considerando quanto previsto dall'articolo 42bis del decreto-legge 162/19;
  - all'articolo 1, comma 1.1, lettera d), ha previsto che il condominio è l'insieme dei sistemi conformi alla definizione di cui all'articolo 2, comma 2, lettera f), del

- decreto legislativo 102/14 e/o a cui sia applicabile la disciplina di cui agli articoli 1117 e 1117bis del Codice Civile;
- all'articolo 1, comma 1.1, lettera e), ha previsto che l'edificio è l'insieme dei sistemi conformi alla definizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 192/05 e ricadenti nelle categorie di cui all'articolo 3 del DPR 412/93, ivi inclusi gli edifici polifunzionali, e dei relativi spazi comuni come definiti dall'articolo 1117 del Codice Civile;
  - all'articolo 1, comma 1.1, lettera l), ha definito il gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente come un gruppo di almeno due autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente e che si trovano nello stesso condominio o edificio;
  - all'articolo 1, comma 1.1, lettera v), ha previsto che il servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa è il servizio erogato dal GSE per i gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente ovvero per le comunità di energia rinnovabile che rispettano i requisiti di cui al decreto-legge 162/19;
  - all'articolo 4, ha disciplinato le procedure per l'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa;
  - all'articolo 4, comma 4.2, ha previsto che i soggetti che intendono beneficiare del servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa presentano istanza al GSE per il tramite del referente, utilizzando uno schema definito dal GSE positivamente verificato dal Direttore della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell'Autorità;
  - all'articolo 4, comma 4.6, lettera a), ha previsto che il GSE stipula con il referente della configurazione un apposito contratto, secondo uno schema definito dal medesimo GSE sulla base di quanto previsto dalla medesima deliberazione 318/2020/R/eel e positivamente verificato dal Direttore della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell'Autorità;
  - all'articolo 8, comma 8.3, ha previsto che le erogazioni del contributo per la valorizzazione e l'incentivazione dell'energia elettrica condivisa (definito secondo quanto disciplinato dai commi 8.1 e 8.2 del medesimo Allegato A alla deliberazione 318/2020/R/eel) sono effettuate dal GSE, secondo modalità e tempistiche definite dal medesimo GSE nell'ambito del contratto di cui al comma 4.6, lettera a), del medesimo Allegato A alla deliberazione 318/2020/R/eel. Il GSE può prevedere meccanismi di acconto e conguaglio, garantendo che il conguaglio avvenga almeno su base annuale solare entro il 15 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento;
  - all'articolo 8, comma 8.4, ha previsto che le modalità e le tempistiche per l'erogazione dei corrispettivi spettanti sono definite dal GSE, anche avvalendosi di quanto già definito nell'ambito dei regimi commerciali speciali o degli altri strumenti incentivanti, previa verifica del Direttore della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell'Autorità;
  - all'articolo 9, ha disciplinato gli obblighi informativi in capo ai soggetti interessati dalle disposizioni regolatorie previste dalla deliberazione

- 318/2020/R/eel (gestori di rete, imprese distributrici, GSE, gestore del Sistema Informativo Integrato);
- all'articolo 9, commi 9.6 e 9.7, prevede le casistiche secondo cui il GSE utilizzi i dati di misura dell'energia elettrica per la profilazione oraria, secondo modalità definite dal medesimo GSE a partire dai dati disponibili per tipologia di utenza presso il Sistema Informativo Integrato;
  - all'articolo 11, ha disciplinato le Regole Tecniche per il servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa (di seguito: Regole Tecniche autoconsumo collettivo);
  - all'articolo 11, comma 11.1, ha previsto che il GSE predispone e trasmette all'Autorità un documento contenente i criteri puntuali di calcolo eventualmente necessari per l'applicazione della deliberazione 318/2020/R/eel. Tale documento, a seguito di verifica positiva da parte del Direttore della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell'Autorità, è pubblicato nel sito internet del GSE;
  - all'articolo 11, comma 11.2, ha previsto che il GSE, nel documento di cui al comma 11.1 del medesimo Allegato A alla deliberazione 318/2020/R/eel, individua opportune modalità di comunicazione ai referenti delle configurazioni che beneficiano del servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa finalizzate a garantire la trasparenza e la comprensibilità delle informazioni trasmesse, nonché le modalità di profilazione dei dati di misura e le relative modalità di utilizzo in attuazione dell'articolo 9 del medesimo Allegato A alla deliberazione 318/2020/R/eel;
- il Direttore della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell'Autorità, con la determinazione DMEA/EFR/6/2020, ha verificato positivamente le Regole Tecniche autoconsumo collettivo definite dal GSE ai sensi della deliberazione 318/2020/R/eel e del relativo Allegato A.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- il GSE, nell'ambito delle disposizioni previste dalla deliberazione 318/2020/R/eel e dal relativo Allegato A e a seguito della verifica positiva delle Regole Tecniche autoconsumo collettivo avvenuta con la determinazione DMEA/EFR/6/2020, il 4 marzo 2021 ha avviato una consultazione pubblica finalizzata ad apportare alcune modifiche e integrazioni alle Regole Tecniche autoconsumo collettivo;
- in particolare, la consultazione pubblica del GSE di cui al precedente punto era finalizzata a:
  - approfondire alcuni aspetti descritti nelle Regole Tecniche autoconsumo collettivo, anche al fine di valutarne una possibile revisione, previa verifica positiva da parte del Direttore della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell'Autorità e acquisite le indicazioni del Ministero dello Sviluppo Economico. In particolare, il GSE ha ritenuto vantaggioso acquisire, nell'ambito della medesima consultazione pubblica, elementi utili per

- perfezionare alcuni aspetti delle Regole Tecniche autoconsumo collettivo con particolare riferimento:
- a) all'ambito definitorio delle autorità locali, al fine di introdurre una più puntuale classificazione, come già anticipato nella prima versione delle medesime Regole Tecniche autoconsumo collettivo;
  - b) all'identificazione dei perimetri delle configurazioni degli autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente e delle comunità di energia rinnovabile in alcune specifiche circostanze;
- definire i servizi di assistenza finalizzati alla partecipazione delle autorità locali e delle Pubbliche Amministrazioni alle comunità di energia rinnovabile;
  - raccogliere proposte per migliorare l'efficacia e/o l'efficienza delle misure introdotte, anche ai fini del successivo recepimento della direttiva 2018/2001, garantendo una più ampia partecipazione dei soggetti interessati alle configurazioni di autoconsumo collettivo e superando eventuali barriere/ostacoli che, nella fase sperimentale introdotta dall'articolo 42bis del decreto-legge 162/19, avrebbero potuto rallentare lo sviluppo delle medesime configurazioni di autoconsumo collettivo;
- il decreto legislativo 199/21, recependo la direttiva 2018/2001 e per quanto rileva ai fini del presente provvedimento, ha previsto:
    - all'articolo 31, comma 1, lettera b), che i clienti finali, ivi inclusi i clienti finali domestici, hanno il diritto di organizzarsi in comunità energetiche rinnovabili, purché sia rispettato il requisito che ciascuna comunità energetica rinnovabile sia un soggetto di diritto autonomo e l'esercizio dei poteri di controllo faccia capo esclusivamente a persone fisiche, PMI, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, gli enti del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 196/09, che sono situate nel territorio dei medesimi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione di energia elettrica per la condivisione;
    - all'articolo 32, comma 3, che l'Autorità adotta i provvedimenti necessari a garantire l'attuazione delle disposizioni del Titolo IV, Capo I, del medesimo decreto legislativo 199/21 e relativo alle configurazioni di autoconsumo e comunità energetiche rinnovabili;
    - all'articolo 32, comma 4, che, fino all'adozione dei provvedimenti dell'Autorità di cui al precedente alinea, continuano ad applicarsi le disposizioni regolatorie adottate dalla medesima Autorità in attuazione dell'articolo 42bis, comma 8, del decreto-legge 162/09;
  - l'Autorità, con la deliberazione 120/2022/R/eel, ha avviato i procedimenti per l'implementazione delle disposizioni previste dai decreti legislativi 199/21 e 210/21 in materia di autoconsumo, prevedendo, in particolare, che, entro il 30 settembre 2022, sia predisposto, a partire dalla regolazione transitoria adottata con la deliberazione 318/2020/R/eel e il relativo Allegato A, un nuovo testo integrato

finalizzato alla valorizzazione dell'autoconsumo "esteso" (valorizzazione che rileva sia per gli autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, sia per le comunità di energia rinnovabile);

- il GSE, dopo la conclusione della consultazione pubblica avviata il 4 marzo 2021, a seguito di diverse interlocuzioni con gli Uffici della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell'Autorità e con il Ministero della Transizione Energetica e tenuto conto di quanto disposto in materia dal decreto legislativo 199/21, con la lettera del 24 marzo 2022, ha trasmesso, previa informativa al Ministero della Transizione Energetica, alla Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell'Autorità:
  - le Regole Tecniche autoconsumo collettivo aggiornate, predisposte ai sensi dell'articolo 11 dell'Allegato A alla deliberazione 318/2020/R/eel;
  - le modalità di profilazione dei dati di misura dell'energia elettrica prelevata e immessa e le relative modalità di utilizzo (di seguito: Modalità di profilazione dei dati di misura), predisposte ai sensi dell'articolo 9 del medesimo Allegato A alla deliberazione 318/2020/R/eel;
- in particolare, le Regole Tecniche autoconsumo collettivo aggiornate, rispetto alle vigenti Regole Tecniche autoconsumo collettivo verificate positivamente con la determinazione DMEA/EFR/6/2020:
  - prevedono che, al fine di meglio specificare cosa si intende con le "autorità locali" che possono partecipare alle comunità di energia rinnovabile, si faccia riferimento alle puntualizzazioni introdotte dal decreto legislativo 199/21 che recepisce in Italia la direttiva 2018/2001;
  - specificano che, con riferimento agli autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, tra i condomini rientrano anche i condomini costituiti da più edifici (quali le villette a schiera o i cosiddetti "supercondomini") nonché i supercondomini commerciali e industriali;
  - prevedono che, dal punto di vista operativo, ai fini delle erogazioni del contributo per la valorizzazione e l'incentivazione dell'energia elettrica condivisa, il GSE effettui anche calcoli parziali a partire dai soli dati di misura dell'energia elettrica prelevata e immessa trasmessi dai gestori di rete e ritenuti validi dal medesimo GSE, senza necessariamente attendere la completa disponibilità di tutti i dati di misura necessari. Tali calcoli devono comunque essere intesi come parziali, in quanto il calcolo finale (e le conseguenti erogazioni a conguaglio) potrà essere effettuato dal GSE solo quando saranno disponibili tutti i dati di misura dell'energia elettrica necessari per la determinazione del contributo per la valorizzazione e l'incentivazione dell'energia elettrica condivisa;
  - introducono gli aggiornamenti derivanti dal Superbonus, di cui all'articolo 119 del decreto-legge 34/20, e dalla conseguente deliberazione 581/2020/R/eel (ivi inclusi i criteri per l'individuazione delle unità di produzione di cui al Capitolo 4 del Codice di rete di Terna);
  - introducono precisazioni in materia di Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE), prevedendo che i moduli fotovoltaici installati negli

- impianti per i quali si richiede l'ammissione al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa debbano essere moduli immessi sul mercato da produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE) aderenti a sistemi di gestione individuali o collettivi previsti dagli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 49/14;
- introducono dettagli relativamente ai contenuti dello Statuto e/o dell'Atto Costitutivo delle comunità di energia rinnovabile, che rilevano ai fini delle verifiche da parte del GSE;
  - le Modalità di profilazione dei dati di misura descrivono i profili standard che saranno utilizzati dal GSE in tutte le casistiche in cui i gestori di rete non dovessero trasmettere i dati di misura orari: essi sono stati definiti nell'ambito del tavolo tecnico costituito dal GSE e dall'Acquirente Unico S.p.A..

**RITENUTO CHE:**

- gli elementi riportati dal GSE nelle Regole Tecniche autoconsumo collettivo aggiornate siano condivisibili, essendo coerenti con la deliberazione 318/2020/R/eel e il relativo Allegato A, nonché con quanto previsto dal decreto legislativo 199/21, e poiché consentono di revisionare alcuni aspetti finalizzati a meglio disciplinare la tematica relativa alle configurazioni degli autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente e delle comunità di energia rinnovabile in alcune specifiche circostanze;
- gli elementi riportati dal GSE nelle Modalità di profilazione dei dati di misura siano condivisibili, essendo coerenti con quanto previsto dalla deliberazione 318/2020/R/eel e dal relativo Allegato A e poiché consentono di profilare adeguatamente i dati di misura dell'energia elettrica che saranno utilizzati dal GSE in tutte le casistiche in cui i gestori di rete non dovessero trasmettere i dati di misura di energia elettrica orari;
- sia, pertanto, opportuno verificare positivamente le Regole Tecniche autoconsumo collettivo aggiornate e le Modalità di profilazione dei dati di misura trasmesse dal GSE con la lettera del 24 marzo 2022

**DETERMINA**

1. le Regole Tecniche aggiornate per l'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa per l'autoconsumo, trasmesse dal GSE con la lettera del 24 marzo 2022, sono positivamente verificate;
2. le Modalità di profilazione dei dati di misura dell'energia elettrica e le relative modalità di utilizzo, trasmesse dal GSE con la lettera del 24 marzo 2022, sono positivamente verificate;

3. la presente determinazione è trasmessa al Ministero della Transizione Ecologica e al Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.;
4. la presente determinazione è pubblicata nel sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

4 aprile 2022

IL DIRETTORE  
*Massimo Ricci*